

*Dopo un'analisi approfondita di tutta la normativa relativa al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro condotta su documenti ufficiali provenienti da fonti istituzionali e da esperti del settore, forniamo il seguente materiale di approfondimento, utile per trovare risposte a vari aspetti problematici della normativa, ivi compresi quelli relativi alle scadenze di legge.*

## Premessa

Il Decreto n. 81/2008 sulla Sicurezza sul Lavoro prevede che il datore di lavoro, figura responsabile anche in senso penale della sicurezza specialmente dei dipendenti, ma anche di collaboratori, tirocinanti, volontari, stagisti e simili, effettui in primo luogo la Valutazione dei Rischi (VDR), atto preliminare per i provvedimenti intesi ad eliminarli o ridurli. Ed inoltre deve nominare un suo "braccio destro per la sicurezza", cioè il cosiddetto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Spesso nelle piccole attività (meno di 10 dipendenti) nomina sé stesso. In questo caso deve frequentare un corso di formazione di almeno 16 ore. Il datore di lavoro può anche nominare RSPP un altro interno alla sua organizzazione, od un esperto esterno, ma in ambedue i casi è richiesta a questa figura una buona professionalità (consistenti corsi di formazione). In presenza di determinate mansioni (quelle soggette a rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, sollevamento carichi, ma anche uso intenso di videoterminale, oltre le 20 ore settimanali) il datore di lavoro deve nominare anche un medico specialista (medico competente) e quasi sempre anche addetti al primo soccorso e all'antincendio. Il tutto commisurato all'entità dell'attività e dell'effettivo rischio. Infine i lavoratori possono nominare un loro Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), che dovrà essere convenientemente formato (corso di 32 ore). Qualora questa figura non venga nominata (tipico delle piccole attività con pochi dipendenti) ne svolge le funzioni il cosiddetto RLS Territoriale, individuato a cura di organismi paritetici (associazioni sindacali ed imprenditoriali). Già quest'anno, entro il 16 maggio 2009, gli studi professionali sono tenuti a denunciare all' INAIL (collegandosi al sito) l'esistenza al 31 dicembre 2008 di un proprio RLS. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere vidimato alla posta, per evidenziare la data certa, entro il 16 maggio 2009. Questo è l'unico atto che richiede una formalizzazione "ufficiale". Niente comunque viene inviato ad alcun ente, ma tutta la documentazione resta in sede, a disposizione degli organi di controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc). Per le piccole attività, ovvero quelle sotto i 10 addetti, sono previste delle notevoli semplificazioni. In primo luogo quella di poter esibire agli ispettori, anziché il Documento di Valutazione dei Rischi, una "autocertificazione", anch'essa con data certa. Questa ne riporta tutti i dati essenziali e comunque non esonera il datore di lavoro dalla valutazione dei rischi e quindi lo impegna ugualmente nei provvedimenti di tutela e prevenzione derivanti dalla valutazione stessa. Infine si ricorda che il professionista che opera da solo, senza dipendenti né collaboratori, non è soggetto a questa legge ed è praticamente esonerato da tutto, salvo (per analogia con i lavoratori autonomi) utilizzare i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature a norma. Viceversa, il professionista che si avvale dell'aiuto di qualcuno (anche se non retribuito) è soggetto alla norma e deve adempiere a tutto quanto sopra detto.

## **1. SCADENZARIO Dlgs 81/08**

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81 del 9/4/2008 pubblicato sul Supplemento Ordinario della GU del 30/04/2008 n.108/L) è entrato in vigore il **15.5.2008** \*.

L'obbligo del datore di lavoro non delegabile (art. 17 comma 1 lettera a) di "valutazione di *tutti* i rischi con la conseguente elaborazione del *documento* previsto dall'articolo 28" e le relative disposizioni sanzionatorie sono stati differiti prima al 1° gennaio 2009 \*\* e successivamente al **16 maggio 2009** \*\*\*. Per i medici datori di lavoro con meno di 10 dipendenti l'obbligo di redazione del **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** **può** essere sostituito da una **Autocertificazione** di avvenuta valutazione dei rischi che deve riportare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). **Il documento deve avere data certa.** C'è da notare che la valutazione dei rischi era un atto dovuto da tempo, sulla base della normativa previgente (art. 4 della Legge 626).

Il Testo Unico sulla sicurezza introduce però delle novità che devono trovare applicazione a scadenze diverse:

### **Entro il 16 maggio 2009**

#### **- Valutazione stress lavoro correlato**

Modalità operative:

- esplicita citazione nell'Autocertificazione (caso più comune per i medici) ;
- aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi già redatto o inclusione nel DVR (quando esso sia previsto)

#### **- Data certa del Documento di valutazione dei rischi**

Modalità operativa:

- autoprestazione presso uffici postali con apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico (invece che sull'involucro che lo contiene) (articolo 8 del Dlgs 22 luglio 1999 n.261)
- apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici (art. 15 comma 2 Legge 15.3.97 n.59 - DPR 10.11.97 n. 513, artt. 52 cc DPCM 8.2.99);
- apposizione di autentica (art. 8 del Dlgs 22 luglio 1999 n.261)

#### **- Comunicazione dati infortuni**

Modalità operativa:

- I datori di lavoro e i dirigenti comunicheranno all'INAIL, o all'IPSEMA, ai fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro per le assenze dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello dell'evento); ai fini assicurativi saranno comunicate le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni (art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **- Visite mediche pre-assuntive, divieto di**

A decorrere dal 16 maggio 2009 si applicano le disposizioni, di cui all'art. 41, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.81/2008, che prevede che le visite mediche da parte del medico competente non possono essere effettuate in fase preassuntiva.

### **Entro il 26 aprile 2010**

#### **- Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali**

A questa data è prorogata l'adozione delle *prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.*

### **Entro il 31 dicembre 2010**

Termine ultimo entro il quale il Comitato interministeriale dovrà emanare le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f) Dlgs 81/88. L' **autocertificazione** potrà essere effettuata dai **datori di lavoro con meno di 10 dipendenti \*\*\*\*** non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente **non oltre la data del 30 giugno 2012**.

Il riferimento erroneo alla data del 30 giugno 2009 da parte di taluni "esperti" come termine ultimo per la redazione del Documento di valutazione dei rischi potrebbe trovare spiegazione nella previsione che l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio da parte dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti non potrà avvenire oltre il 30 giugno del 2012. In verità non esiste nessun obbligo "annuale" di redazione né del Documento di Valutazione dei Rischi né dell'autocertificazione.

Anche **per l'aggiornamento degli stessi documenti non esiste alcun termine temporale** dovendosi prevedere l'aggiornamento/rielaborazione di tali documenti (**art. 29 comma 3 Dlgs 81/88**) "in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della prevenzione e della protezione ecc. ecc." quindi o in caso di variazioni nelle condizioni di rischio nell'ambiente di lavoro o al sopraggiungere di nuovi obblighi legislativi.

L'unico riferimento, nel Decreto cosiddetto 1000 proroghe, alla data del 30 giugno 2009 è quello relativo alle misure di prevenzione incendi nelle strutture turistico alberghiere!

«Art. 3 (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere). - 1. Il termine stabilito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2009.

### **Entro il 30 aprile 2012**

#### **- Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)**

Con la promulgazione della [direttiva 2008/46/CE](#) in base a quanto previsto all'articolo 306 del Dlgs 81/88 quest'obbligo è stato posticipata di quattro anni, rispetto a quanto indicato nella [direttiva 2004/40/CE](#) (a cui si fa riferimento nel D.Lgs. 81/2008)

#### *Note:*

(\*) vedasi il Testo del **Decreto Legislativo 81/08** coordinato con TUTTI i provvedimenti che ne hanno modificato successivamente i contenuti e reperibile sul sito della FIMMG Matera:

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/Decreto\\_legislativo\\_9\\_aprile\\_2008\\_81.pdf](http://matera.fimmg.org/Lavoro/Decreto_legislativo_9_aprile_2008_81.pdf)

(\*\*) termine così modificato dall'art. 4 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni con **L. 2 agosto 2008, n.129** <http://www.aias-sicurezza.it/?sx=0|2700000545&nv=s#>

(\*\*\*) termine modificato dall'art 32, c.1 del **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207** convertito con la **Legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14** : le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del presente decreto legislativo, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

(\*\*\*\*) Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari, b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali (art. 4 comma 1 del Dlgs 81/08)

## **2. CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI LAVORATORE**

Il Testo Unico sulla sicurezza considera "datore di lavoro" con tutti gli obblighi che da ciò ne derivano (valutazione dei rischi, autocertificazione, nomina del Responsabile per la Sicurezza) chiunque utilizzi nella propria attività non solo dipendenti ma anche soci, studenti o tirocinanti, occasionali, Co.Co.Pro e .. volontari!

### **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il **partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

## **3. CHIARIMENTI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE**

**L'autocertificazione** (art.29 comma 5 Dlgs.81/08) dell'avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del **D.V.R.**) viene fatta dal datore di lavoro che occupa **fino a 10 dipendenti**.

L'autocertificazione (già prevista dall'abrogato Dlgs 626/94, art.4 comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all'art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08, che verranno individuate con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito entro e non oltre il **31 dicembre 2010**. Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012.

Ancorché non vi sia un'esplicita indicazione in tal senso, si deve ritenere che anche l'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08 debba avere data certa, atteso che lo stesso art. 29 si riferisce alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, mentre l'obbligo di data certa è previsto nell'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/08. La data certa non è prevista per gli attestati di formazione né per i verbali di consegna dei Dispositivi di protezione individuale.

### **Casi in cui l'autocertificazione non è consentita**

**L'autocertificazione non è consentita** (anche quando i dipendenti sono inferiori a 10 e con ricorso a procedure standardizzate di cui all'art.6 ) **per le attività indicate nell'art. 31 comma 6 lettere a),b),c),d) e g):**

- a- aziende industriali di cui all'art. 2 del Dlgs 17.8.99 n. 334 soggette all'obbligo di notifica o rapporto (aziende a rischio di incidente rilevante)
- b- centrali termoelettriche
- c- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Dlgs 17.3.1995 n.230 e successive modificazioni (impianti nucleari, rifiuti radioattivi);
- d- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- g- **strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.**

**nonché per quelle di cui all'art. 31 comma 7 lettere b) e c)** [per le quali non è mai ammesso il ricorso alle procedure standardizzate di cui all'art.6]:

- aziende in cui si svolgono **attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici**, da atmosfere esplosive, **cancerogeni mutageni**, connessi all'esposizione ad amianto
- aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del Dlgs 81/88 (cantieri temporanei o mobili)

#### **4. NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA (RSPP)**

Il DLgs 81/08 agli articoli 31 e 34 prevede l'obbligo inderogabile per il datore di lavoro di individuare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché gli eventuali addetti individuandoli tra le persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, ovvero svolgendo direttamente tali compiti nei casi consentiti. Non è più dovuta la comunicazione all'organo di vigilanza sia nel primo che nel secondo caso. Nel corso di eventuali accertamenti il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, attraverso l'esibizione di adeguata documentazione l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra. **Il datore di lavoro che decida di svolgere direttamente i compiti propri del RSPP è tenuto a frequentare preliminarmente un corso di formazione della durata minima di 16 ore** e successivamente dei corsi di aggiornamento nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

#### **5. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

1. **L'obbligo della nomina/designazione del RLS esiste per TUTTE le aziende** (art. 47c.2: *In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*), **anche quelle con meno di 15 dipendenti** (art. 47 c.3: *Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.*; art. 47 c.1: *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.*)

2. **Quando non sia stato nominato/designato un RLS aziendale le sue funzioni sono "esercitate" dai Rappresentati per la sicurezza territoriale** (art. 47 c.8: *Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*)

Per quanto riguarda la nomina/elezione del RLS, va ribadito che è un diritto che spetta ai lavoratori, i quali possono avvalersi o meno di questa facoltà.

Nel caso in cui i lavoratori non provvedono alla designazione del loro rappresentante è opportuno che:

1. Il datore di lavoro avvisi i lavoratori della possibilità di nominare/eleggere il proprio rappresentante;
2. venga redatto un verbale in cui i lavoratori dichiarano di non aver provveduto alla nomina del RLS.

3. **Annualmente** (art. 18 comma aa: obblighi del datore di lavoro) **va comunicato all'INAIL** (esclusivamente per via telematica!) **il nominativo del RLS**; **per l'anno in corso la comunicazione deve avvenire entro il 16.5.2009** ma con riferimento alla situazione al 31.12.2008 (a quell'epoca c'era già l'obbligo del RLS!). La procedura di registrazione può essere effettuata anche dal proprio consulente del lavoro (sempre per via telematica). Coloro che hanno provveduto alla comunicazione prima dell'emanazione della sopraddeata circolare devono ripetere la comunicazione stessa utilizzando la relativa procedura on-line. Le eventuali designazioni del RLS avvenute nel corso del 2009 andranno comunicate all'INAIL entro il 30.3.2010.

4. La **mancata comunicazione all'INAIL** del nominativo del RLS (aziendale o territoriale o di comparto!) è punita con la **sanzione pecuniaria di 500 euro** (art. 55 c.o: sanzioni per il datore di lavoro)

Il problema controverso è cosa fare se non è stato nominato/designato un RLS aziendale: la maggioranza degli esperti ritiene che **non va fatta alcuna comunicazione** e che successivamente l'INAIL dovrà indicare ai datori di lavoro le modalità per scegliere un RLS **territoriale** o provvederà viceversa a nominarne uno di ufficio. In tal senso si esprime anche una nota congiunta INAIL-CNA: *"In seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): comunicazione nominativi, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del Rappresentante Aziendale dei lavoratori per la sicurezza.*

*Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali RTLS o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all'evoluzione del Testo Unico in materia.*

*Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari della autorizzazione per l'accesso ai servizi dell'INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza."*

In effetti per la **nomina del RLS territoriale** il Testo Unico prevede che si faccia riferimento ad **accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria** o, in difetto di questi, a modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro ( art. 48 comma 2: *Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma*)

5. In **assenza di un RLS aziendale** il medico datore di lavoro deve iscriversi ad un apposito Fondo istituito presso l'INAIL e contribuire con una quota pari a due ore lavorative annue per ciascun dipendente. Quando va fatta questa iscrizione? Non prima dell'emanazione del Decreto del Ministero del lavoro (art. 52 comma 3) che ne deve definire le "modalità di funzionamento, i criteri di riparto delle risorse e il relativo procedimento amministrativo contabile e di alimentazione". Entro quando la legge prevede l'emanazione di questo Decreto? Entro il 16 maggio 2009, ma probabilmente questo termine non sarà rispettato. E' possibile inoltre che tale contribuzione, nella fase applicativa, possa indirizzarsi anche in favore di altre casse private con finalità pubbliche, quali ad esempio il nostro Fondo Professioni. Invitiamo per questo tutti i colleghi con collaboratori di studio ad iscriversi fin d'ora gratuitamente al [Fondo Professioni](#) secondo le modalità descritte nel sito nazionale della FIMMG. Suggeriamo anche di utilizzare gli strumenti offerti dalla [Scuola Formazione Personale di Studio della FIMMG](#) che organizza annualmente dei corsi formativi in diverse sedi periferiche, sia per i collaboratori di studio e sia per lo stesso personale docente.

6. Esiste una **scadenza precisa per la nomina del RLS (aziendale, territoriale, di comparto)?**

**No** ma la nomina dovrebbe di norma avvenire in corrispondenza della **Giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro** individuata nell'ambito della settimana europea ( art. 47 comma 6) con Decreto del Ministero del Lavoro.

7. **L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è incompatibile con la nomina di Responsabile al servizio di prevenzione e protezione (RSSP) o anche solo di addetto alla prevenzione.**

In pratica non si può chiedere al proprio dipendente di svolgere contemporaneamente funzioni di controllore e controllato!

## **6. CHIARIMENTI SULLE SANZIONI**

**Omessa valutazione dei rischi e predisposizione del DVR o dell'autocertificazione:**

**arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro**

**Omessa nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione\*:**

**arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro**

*\* tranne in caso di svolgimento diretto di tale compito ma alle condizioni dell'art. 34 del Testo Unico*

## **7. PROROGHE IN ARRIVO ?**

La complessità della normativa oggetto di approfondimento e le pesanti sanzioni, anche di ordine penale in cui si rischia di incorrere, farebbero "sperare" in uno slittamento dei termini previsti dal Testo Unico, tenuto anche conto della corposa manovra correttiva cui il Consiglio dei Ministri ha messo mano in data 27.3.2009 e dello stesso ritardo nell'emanazione dei vari decreti applicativi.

A tutt'oggi 11 maggio 2009 nessuna proroga è stata ancora ufficialmente annunciata.



## **Link consigliati**

<http://matera.fimmg.org/> Sul sito della FIMMG Matera lo **Speciale Sicurezza nei luoghi di lavoro**

<http://www.insic.it/quesiti.asp> Su questo portale degli Specialisti della Sicurezza è disponibile un ricco materiale di approfondimento sul Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Con la registrazione gratuita al sito (<http://www.insic.it/visitatori.asp>) si potrà usufruire dell'accesso illimitato per 30 giorni a tutte le sezioni, comprese i periodici online, molto aggiornati e curati da specialisti di livello universitario.

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/> Il Sito della Regione Piemonte Sanità Pubblica con la Newsletter del gennaio 2009 dedicata alle scadenze del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro  
[http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/dwd/newsletter/newsletter1\\_09.pdf](http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/dwd/newsletter/newsletter1_09.pdf)

<http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81.html> Dipartimento Prevenzione della ASL di Verona

<http://www.626foggia.com/articoli/servizi/faq.html> Sul sito Sicurezza e salute sul lavoro Foggia 626 di Michele D'Apote una serie di risposte a dubbi interpretativi sul Testo Unico

<http://www.aias-sicurezza.it/?sx=0|2700000545&nv=s> Sito dell'Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, riconosciuta anche dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla regione Lombardia

[http://www.insic.it/scadenze\\_next.asp?id=1](http://www.insic.it/scadenze_next.asp?id=1) Il portale degli Specialisti della Sicurezza

[http://www.puntosicuro.it/italian/Testo\\_unico\\_decreto\\_81\\_sicurezza\\_salute\\_luoghi\\_lavoro.php?iExpand3=68](http://www.puntosicuro.it/italian/Testo_unico_decreto_81_sicurezza_salute_luoghi_lavoro.php?iExpand3=68) Sul sito Punto Sicuro riepilogo di tutta la normativa compreso il testo integrale del Decreto correttivo Approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009

<http://www.omceo.me.it/index.php?news=567> Approfondimenti sul Medico competente

## **Bibliografia**

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/Decreto\\_legislativo\\_9\\_aprile\\_2008\\_81.pdf](http://matera.fimmg.org/Lavoro/Decreto_legislativo_9_aprile_2008_81.pdf) Il Testo Unico

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/Sicurezza\\_lavoro.zip](http://matera.fimmg.org/Lavoro/Sicurezza_lavoro.zip) Approfondimenti da riviste di settore

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/RLS\\_compiti.pdf](http://matera.fimmg.org/Lavoro/RLS_compiti.pdf) Approfondimenti sul RLS

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/Nuove\\_norme\\_sicurezza\\_lavoro.zip](http://matera.fimmg.org/Lavoro/Nuove_norme_sicurezza_lavoro.zip) Nuove norme su sicurezza

[http://matera.fimmg.org/Lavoro/Linee\\_guida\\_sicurezza\\_lavoro.zip](http://matera.fimmg.org/Lavoro/Linee_guida_sicurezza_lavoro.zip) Linee guida sui rischi lavorativi

[http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress\\_lavoro.html](http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html) Approfondimenti sullo stress lavoro correlato con una proposta di Check list per la valutazione del rischio